Corso di Formazione Generale in materia di salute e sicurezza

- Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro
- Pericolo, rischio, danno
- Prevenzione e protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro

❑**La prima cosa da fare**

La **sicurezza** e la **salute** sono **beni essenziali**.
Gran parte degli infortuni che si verificano nei luoghi di lavoro sono dovuti al mancato rispetto delle norme di sicurezza ed alla carenza di un'adeguata cultura della **prevenzione**.
La prima cosa da fare? Essere informati sulla **normativa** e su come è organizzata la **sicurezza in azienda**; riconoscere **le proprie responsabilità** e seguire le **procedure** corrette!
Rispetta ogni giorno te e gli altri!

Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro

La normativa

Il **decreto legislativo 81 del 2008**: è la principale normativa di riferimento in tema di sicurezza e salute sul lavoro e viene definito come **Testo Unico** sulla sicurezza. Lo scopo di tale disciplina è infatti quello di **riordinare e coordinare tutta la normativa esistente**, fornendo **indicazioni chiare** rispetto a diritti ed obblighi di ciascuno.

La decisione di predisporre un Testo Unico deriva da un significativo **aumento negli ultimi anni degli infortuni sul lavoro e delle cosiddette "morti bianche"**.

Regole e sanzioni da sole tuttavia non bastano… la **consapevolezza** di ognuno, accanto alla corretta **applicazione** delle norme, è fondamentale.

Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro

Il decreto 81 ha una portata generale, si applica a **tutti i settori di attività**, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, a prescindere dalle dimensioni dell'azienda.
D'altra parte riguarda **tutti i lavoratori**. Per lavoratore si intende infatti: "la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione".
Rientrano quindi in questa definizione anche, ad esempio, i tirocinanti.

Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro

❑Principi fondamentali

Come contribuire alla sicurezza in azienda?
La disciplina posta nel Testo Unico si ispira ad alcuni principi fondamentali per un'efficace azione aziendale per la prevenzione.

Questi sono:

1. la valutazione dei rischi

2. la programmazione della prevenzione

3. la partecipazione dei lavoratori e delle loro specifiche rappresentanze

Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro

- **Valutazione dei rischi**

  La **valutazione dei rischi** in azienda è la prima forma di tutela. La valutazione deve comprendere tutti i rischi esistenti, sia quelli legati all'**impresa nel suo complesso** (con particolare riguardo ad esempio ai locali di lavoro) che quelli legati alla **mansione lavorativa** (es. utilizzo delle attrezzature).

  La valutazione dei rischi deve tradursi in un atto scritto, il documento di valutazione dei rischi (**DVR)**, che va custodito in azienda ed è di esclusiva responsabilità del **datore di lavoro**. È uno dei suoi obblighi **non delegabili** e va redatto "con **criteri** di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".

  Conoscere i rischi che si corrono in azienda rappresenta infatti il primo passo verso un ambiente di lavoro più sicuro.

Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro

- **Programmazione della prevenzione**
  prevedere una serie di interventi che eliminino o riducano le cause di rischio.

- **Partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze**

Il terzo principio che emerge dalla normativa è quello della partecipazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze alle questioni relative alla salute e sicurezza.
La programmazione della prevenzione dovrebbe infatti scaturire da una gestione condivisa con i lavoratori e le loro specifiche rappresentanze, secondo un approccio partecipativo e non conflittuale.
Ciò significa che il **lavoratore non è più destinatario passivo di precetti e sanzioni, ma soggetto attivo e responsabile della sicurezza propria e di quella altrui.**

Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro

- **I soggetti della sicurezza**

Tre linee di classificazione

LINEA OPERATIVA, composta da coloro che hanno il potere, o ai quali è affidato il compito, di prendere decisioni operative in materia.

LINEA CONSULTIVA, formata da **collaboratori** del datore di lavoro, interni o esterni chiamati a svolgere un ruolo tecnico e specialistico.

LINEA PARTECIPATIVA, che si caratterizza per l'approccio condiviso.

Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro

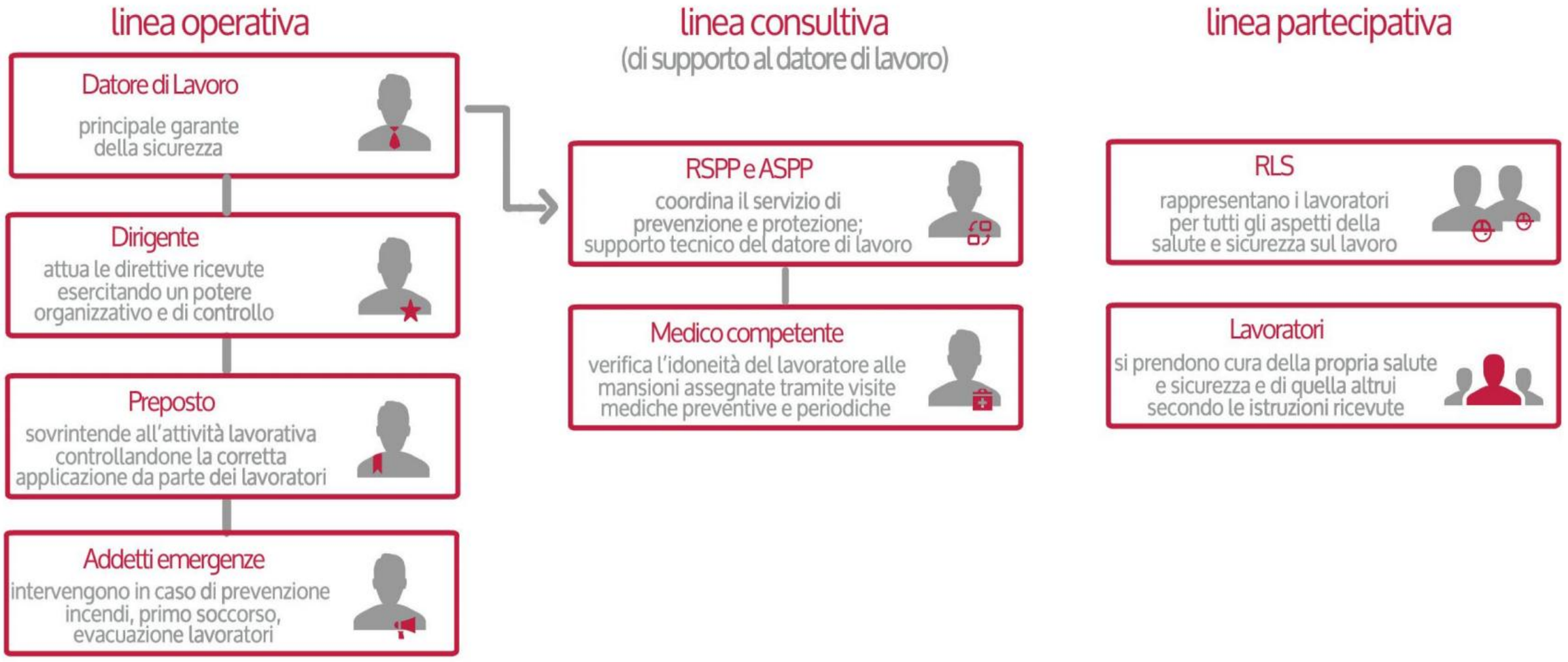

Corso di Formazione Generale in materia di salute e sicurezza

- Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro
- Pericolo, rischio, danno
- Prevenzione e protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Pericolo, rischio e danno

Il perno delle attività di prevenzione e protezione è la **valutazione dei rischi**, un processo continuo basato sull'analisi di tutte le attività (mansioni, postazioni, ambienti di lavoro), sull'identificazione dei pericoli presenti; sulla stima dei rischi e delle conseguenze dell'esposizione (infortuni, malattie professionali etc.).
Qual è la differenza tra rischio e pericolo?
Il **pericolo** è la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (una sostanza, un'attrezzatura, un ambiente di lavoro) in grado di causare un danno.
Il pericolo è quindi una caratteristica oggettiva e misurabile.
Solo l'esposizione del lavoratore a tale pericolo potrà tuttavia determinare un danno.
Il **rischio** è cioè la probabilità che un danno associato a un pericolo possa effettivamente verificarsi.
Questa definizione attribuisce al rischio una connotazione evidentemente più soggettiva rispetto a quella di pericolo.

Pericolo, rischio e danno

Tipologie di pericolo

I **pericoli generici** sono trasversali alle varie lavorazioni e riguardano l'ambiente di lavoro in generale, le strutture, le aree di transito e le uscite di emergenza, le attrezzature, gli impianti, il microclima.

I **pericoli specifici** dipendono dalle caratteristiche e dalle peculiarità delle lavorazioni svolte e sono pericoli collegati a **agenti chimici**, **fisici** (rumore, vibrazioni), **biologici**, **cancerogeni** e **mutageni**; ma anche a fattori di **processo** (energia termica, meccanica) ed **ergonomici.**

Infine i **pericoli di natura organizzativa** riguardano la carenza di formazione, informazione, addestramento dei lavoratori, ma anche pericoli più recenti, come lo stress lavoro correlato, nonché quelli derivanti dalle differenze di età, di genere e legati alla provenienza da altri paesi, il lavoro monotono e ripetitivo.

Pericolo, rischio e danno

Individuazione dei pericoli:

- **Liste di controllo**
- **Registro infortuni**
- **Registro incidenti**, indipendentemente dal fatto che questi abbiano poi dato luogo ad un infortunio. Tale registro non è ancora obbligatorio.

Rischio

Il **rischio**, come detto, è la **probabilità** che si raggiunga un livello di danno nelle condizioni di esposizione ad un determinato fattore pericoloso.

L'espressione matematica che più comunemente è utilizzata per spiegare il rischio è presa dalle norme del **British Standard** OHSAS 18001:2007:

R = **P** X **M**

Pericolo, rischio e danno

R = P X M

Il rischio è una combinazione di due fattori: la **probabilità** che si verifichi un danno, P, e la **gravità** del danno stesso, M

P varia da 0 (pericolo assente del tutto) a 4 (molto probabile)
M varia da 1(trascurabile) a 4 (gravissimo).

Il livello di rischio risulta quindi, in funzione del risultato, accettabile, basso, medio, grave, gravissimo (inaccettabili i due livelli più alti). Al di là del risultato, questo numero serve a individuare una **scala di priorità** circa gli interventi da affrontare, priorità che poi faranno parte delle misure attuative che sono parte integrante del documento di valutazione dei rischi.
Una volta individuati gli interventi da effettuare e la loro priorità, il datore di lavoro stabilisce anche le figure che sono responsabili della loro attuazione.

Pericolo, rischio e danno

- **Ridurre il rischio**
  Per ridurre il rischio si deve quindi agire sui due fattori che ne determinano l'entità.
  Si possono introdurre **misure di prevenzione** per ridurre la probabilità di accadimento dell'evento.
  Si può ricorrere a **interventi di protezione**, privilegiando sempre le misure di protezione collettiva a quelle di protezione individuale, per ridurre la gravità e le conseguenze dell'evento (prevalentemente legata all'uso dei DPI).

Pericolo, rischio e danno

❑ **Danno**

- Danni alla salute (legati agli **infortuni** e alle **malattie professionali**)

  - **disturbi di origine psicosociale**

  - danni di **natura economica** (le sanzioni dirette rivolte ai soggetti responsabili degli inadempienti) con ripercussioni sulla **sfera penale** (quasi tutte le sanzioni contemplate dal D.Lgs. n. 81/28 prevedono in alternativa l'arresto o l'ammenda)

  - di **origine "sociale"** (legati all'inserimento in società di un grave infortunato o di un lavoratore affetto da patologie di origine professionale)

  - legati all'**immagine dell'azienda**

Pericolo, rischio e danno

- Le **malattie professionali** sono tutte quelle patologie in cui l'attività lavorativa è causa o concausa della patologia stessa.

Per poter essere riconosciuta una malattia professionale devono quindi essere soddisfatti due criteri:

- la **presenza della malattia**, dato oggettivo e inconfutabile;
- il **nesso di causalità** tra la patologia e la circostanza lavorativa, cioè la presunzione di origine, e questa seconda situazione è più delicata e difficile da dimostrare.

- La legge prevede una Tabella **delle malattie professionali**

- I**nfortunio**

  Diversamente dalla malattia professionale, i cui sintomi potrebbero non essere immediatamente percepibili, ma manifestarsi nel tempo, la **causa di un infortunio** sul lavoro è sempre **violenta e imprevedibile**.
  L'infortunio per essere indennizzato dall'INAIL deve avvenire in "occasione di lavoro".
  Si dovrà pertanto andare a vedere il **nesso di causalità** tra l'infortunio e l'attività lavorativa, verificando la presenza di tre condizioni:
  - la **causa violenta** come elemento determinante;
  - l'**occasione lavorativa** come elemento circostanziale;
  - l'**inabilità** (o la morte) come elemento consequenziale.

Corso di Formazione Generale in materia di salute e sicurezza

- Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro
- Pericolo, rischio, danno
- Prevenzione e protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Prevenzione e Protezione

- Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce la "**prevenzione**" come "il complesso delle **disposizioni** o **misure** necessarie, anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, **per evitare o diminuire i rischi professionali** nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno"

  Misure preventive
  Il D.Lgs. n. 81/08 prevede che, per garantire la prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, occorra:
  - Valutare i rischi presenti
  - Ridurre i rischi
  - Ridurre i danni
  - Ridurre le conseguenze

Prevenzione e Protezione

- **Valutazione dei rischi**
  dall'ambiente di lavoro
  dal tipo di macchinari utilizzati
  dal tipo di materie prime
  dall'organizzazione del lavoro
  dalla composizione della manodopera (differenze di genere, di età, provenienza da altri Paesi, di tipologie di contratto)

- **Riduzione dei rischi**
  - **eliminare i rischi** sostituendo le materie prime, i macchinari, le modalità di lavoro pericolose con altre più sicure in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

Ove ciò non sia possibile, occorre **ridurre al minimo** i rischi. Come fare?
- **Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso**.
- **Limitare al minimo il numero dei lavoratori** che sono, o che possono essere, esposti al rischio.
- **Limitare l'utilizzo degli agenti chimici, fisici e biologici** sui luoghi di lavoro.
- **Rispettare i principi ergonomici** nell'organizzazione del lavoro
- **Programmare la regolare manutenzione** di ambienti, attrezzature ed impianti.
- Dare la priorità alle **misure di protezione collettiva** rispetto alle misure di protezione individuale.

Prevenzione e Protezione

- **Riduzione dei danni**
  Non potendo eliminare completamente i rischi occorre limitare le conseguenze dell'esposizione al rischio.
  Come si ottiene questo risultato?
  - effettuando il **controllo sanitario** dei lavoratori tramite il medico competente per individuare precocemente la predisposizione a subire un danno o gli effetti del danno subito;
  - allontanando il lavoratore dall'**esposizione al rischio** per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione.

- **Riduzione delle conseguenze**
  Nel caso si verifichi un incidente occorre che le conseguenze dannose vengano ridotte al minimo.
  Questo si ottiene:
  - organizzando un **servizio di primo soccorso** che sia in grado di attivare tempestivamente i servizi esterni e di effettuare interventi immediati;
  - organizzando un **servizio per la gestione delle emergenze** in caso di incendio o situazione di pericolo, quali esplosioni, alluvioni, terremoto.

Prevenzione e Protezione

- **La valutazione dei rischi e relativo documento (DVR)**
  La valutazione dei rischi di competenza esclusiva del datore di lavoro, deve tradursi in un atto scritto: il **Documento di Valutazione dei Rischi** (DVR).

  Per le aziende di piccole dimensioni (che occupino fino a 10 lavoratori) e con rischi limitati la valutazione dei rischi può essere effettuata sulla base di procedure standardizzate.

  Il Testo Unico prevede che il Documento di Valutazione dei rischi debba contenere:
  - **una relazione nella quale siano specificati i criteri adottati** per la valutazione dei rischi;
  - **l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate** e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
  - **il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo** dei livelli di sicurezza;
  - **l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure di sicurezza nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale;**
  - **l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e del medico competente** che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  - **l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici**

Prevenzione e Protezione

- **Segnaletica**
  - il **rosso** è segnale di **divieto, di pericolo, di arresto e di interruzione d'emergenza**
  - il **verde** segnala situazioni in cui ci si può ritenere al sicuro, come nel caso di segnalazione delle **uscite e dei passaggi di sicurezza**.
  - il **giallo è** segnale di avvertimento per situazioni in cui occorre **fare attenzione** per la presenza di pericoli
  - l'**azzurro** segnala prescrizioni particolari, come nel caso **di dispositivi di protezione individuale**

Prevenzione e Protezione

❑ L’informazione e la formazione

- Per **informazione** si intende il complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro.

- Per **formazione** si intende invece il processo educativo attraverso il quale trasferire conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze (saper fare), supportate da adeguate motivazioni (saper essere), per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti.

Corso di Formazione Generale in materia di salute e sicurezza

- Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro
- Pericolo, rischio, danno
- Prevenzione e protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Organizzazione della prevenzione aziendale

Organizzazione della prevenzione aziendale

- **Il datore di lavoro**

- titolare del rapporto di lavoro
- responsabile dell'organizzazione o dell'unità produttiva
- esercita i poteri decisionali e di spesa

principale garante della sicurezza e responsabile delle scelte gestionali di carattere generale.

- **Il dirigente**

«persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa».
Compete dunque al dirigente **attuare le direttive del datore di lavoro** mediante l'esercizio di un potere organizzativo e di un potere di controllo sull'attività lavorativa.

- Il **preposto**

«persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovraintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta attuazione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".
Ricade dunque sul preposto un **dovere di vigilanza** circa la concreta attuazione delle misure decise dal datore di lavoro e dai dirigenti, nonché di pretenderne la specifica osservanza da parte dei lavoratori interessati.

Organizzazione della prevenzione aziendale

- **La delega di funzioni**
  Il datore di lavoro può, a determinate condizioni, delegare ad altri soggetti molte delle sue funzioni.

Costituiscono tuttavia **obblighi non delegabili:**
- la valutazione dei rischi
- l'elaborazione del relativo documento
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Le condizioni in base alle quali è ammessa la delega di funzioni sono:
- la delega deve risultare da atto scritto recante **data certa**
- il delegato deve essere in possesso di tutti i **requisiti di professionalità ed esperienza** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- la delega deve attribuire al delegato tutti i **poteri di organizzazione, gestione e controllo** richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate
- la delega deve attribuire al delegato **l'autonomia di spesa** necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate
- la delega deve essere **accettata** dal delegato per iscritto
- alla delega deve essere data adeguata e tempestiva **pubblicità**

La delega non esclude l'obbligo del datore di lavoro di **vigilare** sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. Il soggetto delegato **può a sua volta**, di intesa con il datore di lavoro e rispettando le stesse condizioni, sub **delegare** specifiche funzioni.

Organizzazione della prevenzione aziendale

- **Gli addetti alla gestione delle emergenze**

Il datore di lavoro dopo aver consultato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, deve designare i **lavoratori incaricati** della gestione delle emergenze, i quali non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare tale designazione.

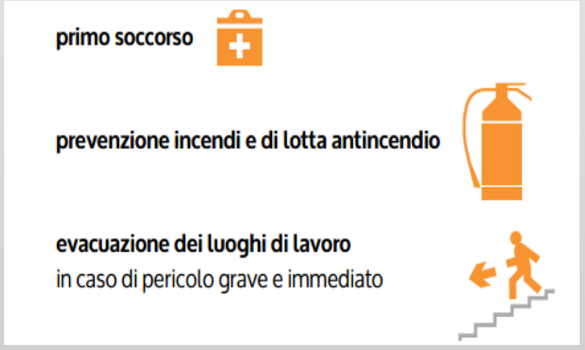

I datore di lavoro assicura che dirigenti, preposti ed addetti alla gestione dell'emergenza ricevano una adeguata e specifica **formazione** e un **aggiornamento periodico** in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Organizzazione della prevenzione aziendale

- **RSPP**

  Il **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** dai rischi è designato direttamente dal datore di lavoro ed ha il compito principale di **coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.**

Il RSPP deve possedere **capacità tecniche e organizzative**, nonché di **comunicazione** e **mediazione.**

I **requisiti** per svolgere tale funzione sono:
- **professionali** (capacità commisurata alla natura dei rischi presenti in azienda)
- **scolastici** (diploma di scuola media superiore)
- **formativi** (attestato di partecipazione a corsi di formazione, di base e di aggiornamento, secondo quanto stabilito dall'Accordo 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni)

- **ASPP**

  Fanno parte del servizio anche gli **ASPP**, **Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione** che, **al pari dell'RSPP,** devono essere in possesso di requisiti professionali, scolastici e formativi.

Organizzazione della prevenzione aziendale

- **SPP interno od esterno?**
  Il datore di lavoro può organizzare il Servizio di prevenzione e protezione **all'interno dell'azienda** o facendo ricorso a **consulenti esterni.**

In alcuni casi l'istituzione del Servizio di prevenzione e protezione deve essere obbligatoriamente interna (nelle aziende a rischio di incidenti rilevanti, nelle centrali termoelettriche, negli impianti nucleari, nelle fabbriche di esplosivi, nelle aziende
industriali con più di 200 lavoratori, nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori, nelle strutture di ricovero con oltre 50 lavoratori).
Negli altri casi il datore di lavoro può scegliere liberamente a chi affidare l'incarico, sempre rispettando i requisiti indicati.

In alcuni casi (imprese artigiane, industriali, agricole fio a 30 lavoratori; aziende del settore pesca fino a 20 lavoratori; altre aziende fio a 200 lavoratori) **il datore di lavoro può svolgere direttamente** i compiti di prevenzione e protezione, dopo aver **frequentato un corso di formazione adeguato** alla natura dei rischi presenti in azienda.

Organizzazione della prevenzione aziendale

- **Il medico competente**
  Responsabile in particolare della **sorveglianza sanitaria**, cioè delle **visite mediche preventive e periodiche**, finalizzate alla verifica della idoneità dei lavoratori alla loro specifica mansione.

Collabora con il datore di lavoro e con il RSPP alla **valutazione dei rischi aziendali;** all'attività di **formazione e informazione ai lavoratori;** all'organizzazione del **primo soccorso.**

Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario il possesso di determinati **titoli o requisiti.**

- **Lavoratore**
  Il **lavoratore** non è solo destinatario di tutele, ma anche di precisi **obblighi**, il primo dei quali è quello di **prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone** presenti sul luogo di lavoro su cui potrebbero ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.

- **RLS**
  il **Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**, soggetto chiamato a salvaguardare l'interesse collettivo dei lavoratori in una determinata realtà aziendale.
  Il RLS è consultato dal datore di lavoro sulle principali questioni concernenti la prevenzione.

Organizzazione della prevenzione aziendale

❑ **Riunione periodica**

La principale sede di discussione della sicurezza in azienda è la **riunione periodica, obbligatoria** nelle aziende con **più di 15 lavoratori**, ma utilissima anche in tutte le altre realtà produttive nelle quali può comunque essere convocata dall'RLS.

La riunione periodica ha **cadenza annuale,** potendo peraltro avere luogo in occasione di significative variazioni delle condizioni di rischio aziendale.

Vi prendono parte:
- **il datore di lavoro o un suo rappresentante;**
- **il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;**
- **il medico competente, ove nominato;**
- **il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.**

Corso di Formazione Generale in materia di salute e sicurezza

- Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro
- Pericolo, rischio, danno
- Prevenzione e protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Diritti, doveri e sanzioni

❑ **Datore di lavoro**

PRINCIPALI OBBLIGHI

Il D.Lgs. n. 81/2008 pone a carico del Datore di Lavoro, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, molteplici **obblighi** nell'ambito della prevenzione e protezione.

Il datore di lavoro provvede innanzitutto ad effettuare la **valutazione dei rischi** e ad elaborare il relativo **documento**, in collaborazione con il **RSPP** e con il medico competente, previa consultazione del **RLS**.

Sulla base della valutazione dei rischi sono individuate le **misure di prevenzione** e programmate le **azioni per il miglioramento continuo** dei livelli di sicurezza.

Il datore di lavoro istituisce inoltre il **servizio di prevenzione e protezione** (all'interno dell'azienda o incaricando un servizio esterno) designandone il responsabile.

Il datore di lavoro nomina anche il **medico competente** per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria, ove prevista.

Diritti, doveri e sanzioni

- **Datore di lavoro**

GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il Datore di Lavoro è peraltro tenuto a garantire **l'efficienza di tutti i presidi per la gestione dell'emergenza.** Egli deve inoltre **designare i lavoratori** che si dovranno occupare della **gestione delle emergenze** in azienda. IMPORTANTE: i lavoratori incaricati **non possono rifiutare** tale designazione, se non per un **giustificato motivo**.

Nell'affidare i compiti ai lavoratori il datore di lavoro deve:
- tener conto delle **capacità** e delle **condizioni** degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- fornire ai lavoratori necessari ed idonei **Dispositivi di Protezione Individuale** (DPI), sentito il RSPP ed il medico competente, ove presente;
- prendere **misure appropriate** affinché solo i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate **istruzioni** e specifico **addestramento** accedano alle **zone** che li espongano ad un **rischio grave e specifico**;
- richiedere l'osservanza da parte dei lavoratori delle **norme vigenti**, nonché delle **disposizioni aziendali** in materia.

Il Datore di Lavoro deve infine **astenersi** dal richiedere ai lavoratori di **riprendere l'attività lavorativa** qualora **persista una situazione di pericolo grave ed immediato**.

Diritti, doveri e sanzioni

- **Datore di lavoro**

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Tra gli **obblighi del datore di lavoro** rilievo centrale hanno, nell'ottica dello sviluppo della "**cultura della prevenzione**", quelli di **informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori**.
Il datore di lavoro deve fornire a ciascun lavoratore un'adeguata **informazione**, in particolare:
- sui **rischi** per la salute e sicurezza presenti in azienda;
- sulle **procedure** per la gestione delle emergenze (antincendio, evacuazione, primo soccorso…);
- sui **nominativi** dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale (RSPP, medico competente, addetto all'antincendio, addetto al primo soccorso…);
- sui **rischi specifici** a cui il lavoratore è esposto in base alla sua mansione e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

Vi è poi le necessità che il datore di Lavoro **fornisca istruzioni adeguate**: sulle attrezzature e sui dispositivi di protezione da utilizzare, nonché sulle procedure di lavoro da seguire.
Il Datore di Lavoro deve inoltre assicurare un **addestramento** specifico, ove previsto dalla normativa.

Diritti, doveri e sanzioni

- **Datore di lavoro**

INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Gli **interventi formativi e/o di addestramento** devono avvenire:
- all'**inizio** della costituzione del rapporto di lavoro;
- al momento del **trasferimento** del lavoratore o **cambio mansioni**;
- al momento dell'introduzione di **nuove tecnologie e/o attrezzature** o di **nuove sostanze** pericolose.

Per gli **addetti alla gestione delle emergenze** è disposta una formazione particolare, ed un adeguato addestramento (per gli addetti alla prevenzione incendio, lotta antincendio e gestione delle emergenze si veda il **DM 10 marzo 1998**; per gli addetti al primo soccorso il **DM n. 388 del 15 luglio 2003**)

Diritti, doveri e sanzioni

- **Datore di lavoro**

ATTREZZATURE DI LAVORO

“qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto… destinato ad essere usato durante il lavoro”

Il Datore di Lavoro **deve infatti mettere a disposizione dei lavoratori** attrezzature di lavoro **conformi alle specifiche** disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto (per esempio marchio CE).
Qualora si utilizzino attrezzature di lavoro acquistate prima dell’emanazione delle citate normative, tali attrezzature devono essere comunque **conformi ai requisiti generali di sicurezza.**

La normativa prevede anche che le attrezzature di lavoro debbano essere **installate** ed **utilizzate** nell’ambiente di lavoro in maniera **conforme alle istruzioni d’uso**.

Il Datore di Lavoro è tenuto a provvedere ad una idonea **manutenzione** delle attrezzature di lavoro, con opportuni controlli, volti ad assicurarne il buono stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza; attività che dovrà essere comunque affidata a **personale qualificato**.

Diritti, doveri e sanzioni

- **Datore di lavoro**

LUOGHI DI LAVORO

"devono soddisfare i **requisiti di salute e sicurezza** previsti dalla normativa vigente, dovendo essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei **lavoratori disabili**.
Tra questi: la **stabilità e solidità, l'altezza, cubatura e superficie, le vie di circolazione e le uscite di emergenza, il microclima e l'illuminazione** naturale ed artificiale.

Il Datore di Lavoro è inoltre tenuto a **garantire** la periodica **manutenzione tecnica** e regolare **pulitura** dei luoghi di lavoro, al fine di **assicurare condizioni igieniche adeguate.**

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI)

Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori istruzioni per il corretto uso dei DPI, informarli sui rischi da cui li proteggono; assicurare una formazione adeguata e se necessario un addestramento specifico.

A loro volta i **lavoratori** devono **avere cura** dei DPI messi a loro disposizione, **senza modificarli** in alcun modo, **utilizzandoli** in base alle istruzioni e/o formazione ricevuta e **segnalare** al Datore di Lavoro qualsiasi difetto o inconveniente che venisse rilevato.

Diritti, doveri e sanzioni

- **Dirigente**

Al **dirigente** possono essere attribuite **gran parte delle funzioni del datore di lavoro**, ad eccezione di quelle inerenti gli obblighi non delegabili.
Anch'egli, al pari del datore di lavoro, è destinatario di sanzioni, penali ed amministrative.

- **Progettisti, fabbricanti, fornitori**

Devono tener conto dei principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- P**reposto**

- E' responsabile dell'attuazione delle misure di sicurezza decise dal datore di lavoro e organizzate dai dirigenti.
- E' chiamato a **sovrintendere** che l'attività lavorativa si svolga secondo quanto disposto dall'organizzazione aziendale. In particolare deve **vigilare** sull'operato dei lavoratori e in caso di persistenza dell'inosservanza deve informare di ciò il datore di lavoro e/o il dirigente.
- E' tenuto ad **informare** al più presto i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato, facendo presente quali misure di protezione si debbano adottare.
- Deve astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere l'attività in una situazione di lavoro in cui persista un pericolo grave ed immediato.
- Se riscontra eventuali carenze in materia di salute e sicurezza o altre condizioni di pericolo, deve **segnalarlo tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente**.

Diritti, doveri e sanzioni

- **La responsabilità del RSPP**

  - Individua e valuta i fattori di rischio per poi definire le misure di prevenzione protezione da adottare;
  - elabora le procedure di sicurezza per le varie attività;
  - propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  - partecipa alla riunione periodica;
  - fornisce ai lavoratori informazioni sui rischi.

  La normativa di prevenzione **non prevede attribuzioni dirette di responsabilità penali** a carico del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), tranne qualora abbia fornito **suggerimenti palesemente sbagliati.**

Diritti, doveri e sanzioni

- **Gli obblighi del medico competente**

  Viene nominato dal Datore di Lavoro nei **casi in cui sussista un obbligo di sorveglianza sanitaria**.

  - Collabora con il Datore di Lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori;
  - Programma e gestisce la sorveglianza sanitaria fornendo ai lavoratori informazioni sui risultati degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti.

I controlli sanitari possono suddividersi in:
- visite mediche **preventive**, per valutare l'idoneità psico-fisica del lavoratore alla specifica mansione;
- visite mediche **periodiche**, per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
- visite mediche **su richiesta del lavoratore**, qualora siano ritenute dal medico competente correlate ai rischi professionali;
- visite mediche in occasione del **cambio di mansione**, per verificarne l'idoneità;
- visite mediche alla **cessazione del rapporto di lavoro**, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
- visita medica precedente alla **ripresa dal lavoro**, a seguito di assenza per motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi.

Tutte le visite mediche sono a **cura ed a spese del Datore di Lavoro**

Diritti, doveri e sanzioni

A seguito degli accertamenti sanitari il medico competente può esprimere un **giudizio** relativo all'**idoneità del lavoratore** a svolgere una **particolare mansione**, giudizio che viene comunicato sia al lavoratore che al datore di lavoro.

Il giudizio del medico può essere:
- di idoneità;
- di idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni;
- di inidoneità temporanea;
- di inidoneità permanente.

Sia il **lavoratore** che il **datore di lavoro** possono **ricorrere, entro trenta giorni, contro il giudizio** formulato dal medico competente, **all'organo di vigilanza territorialmente competente** (ASL).

Il **medico competente** è tenuto ad istituire ed aggiornare una **cartella sanitaria e di rischio** per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, sul cui contenuto deve serbare il segreto professionale.

Sono previste sanzioni penali a carico del medico competente per violazione degli obblighi posti nei suoi confronti.

Diritti, doveri e sanzioni

❑ **Il lavoratore:**

- è chiamato ad **osservare** le disposizioni e le istruzioni impartitegli ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- è tenuto a **sottoporsi** ai controlli sanitari previsti dalla legge o disposti dal medico competente, dovendo essere informato sul loro significato;
- deve **partecipare** ai programmi di formazione e di addestramento;
- deve **utilizzare correttamente** le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza messi a sua disposizione secondo le **istruzioni** che gli vengono fornite;
- ha l'obbligo di **non rimuovere** o **modificare senza autorizzazione** i dispositivi di sicurezza o di segnalazione e controllo
- deve **segnalare** immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, eventuali carenze dei dispositivi di sicurezza nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- è chiamato a **contribuire**, con le altre figure aziendali, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il D.Lgs. n. 81/2008, nell'ambito di una **responsabilizzazione** del lavoratore al sistema di sicurezza aziendale, prevede anche **sanzioni** a suo carico di carattere **penale, amministrativo e disciplinare.**

.

Diritti, doveri e sanzioni

- **Il RLS ha diritto**:
  - di **accedere** ai luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni
  - di essere **consultato** dal Datore di Lavoro sulla valutazione dei rischi, sulla designazione delle figure della sicurezza, sui programmi di formazione del personale
  - di **ricevere** informazioni e documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione attuate, nonché sulle sostanze pericolose utilizzate, sulle macchine ed impianti presenti, sull'organizzazione e gli ambienti di lavoro, sugli infortuni e malattie professionali
  - di **avvertire** il responsabile dell'azienda sui rischi di cui è venuto a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività
  - di **ricevere copia**, su richiesta, del Documento di Valutazione dei Rischi
  - di **ricevere** le informazioni provenienti dagli organi di vigilanza
  - di **promuovere** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione per i lavoratori
  - di **presentare** proposte in merito all'attività di prevenzione
  - di **formulare** osservazioni venendo di norma **sentito** dagli organi di vigilanza durante le verifiche ispettive
  - di far **ricorso** alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori
  - di **partecipare** alla riunione periodica

Diritti, doveri e sanzioni

Capo IV D. Lgs n. 81/2008

Le sanzioni

SOGGETTI SANZIONABILI

- Datore di Lavoro e Dirigente
- Preposto
- Progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori
- Medico competente
- Lavoratori

- arresto (a seconda dei casi da 2 a 8 mesi)
- ammenda (da 1.000 fino a 40.000 €)
- sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 6.000 €)

Corso di Formazione Generale in materia di salute e sicurezza

- Sicurezza, salute e organizzazione del lavoro
- Pericolo, rischio, danno
- Prevenzione e protezione
- Organizzazione della prevenzione aziendale
- Diritti, doveri e sanzioni
- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Organi di vigilanza, controllo e assistenza

- **Due sistemi di controllo**

Controllo interno

L'attività di **controllo interno** è di competenza del **Datore di Lavoro**.

Al fine di realizzare una efficace e continuativa verifica circa l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, il datore di lavoro si avvale sia dei soggetti della c.d. "**linea operativa**", in particolare dirigenti e preposti, sia dei soggetti della c.d. "**linea consultiva**" (RSPP e ASPP, medico competente).

Controllo esterno

- l'ASL
- il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
- il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
- l'INAIL

Organi di vigilanza, controllo e assistenza

❑ Controllo esterno

le **ASL** oltre a monitorare i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali, controllano il **rispetto delle norme antinfortunistiche.** Le ASL svolgono inoltre indagini relativamente alle **condizioni di igiene dei locali di lavoro**

Il **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco** effettua la vigilanza ed il controllo per la **prevenzione degli incendi** nei luoghi di lavoro. Il Comando dei Vigili del Fuoco, in particolare, è attivato per il rilascio del **Certificato di Prevenzione Incendi (CPI)**, che attesta il rispetto della normativa in materia.

Il **personale Ispettivo del Ministero del Lavoro** esercita l'attività di vigilanza con riferimento al settore delle costruzioni edili o di genio civile.

L'INAIL è chiamato a gestire l'**assicurazione obbligatoria** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

Organi di vigilanza, controllo e assistenza

❑ Ispezioni

In materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, gli organi ispettivi (ASL, Direzione provinciale del lavoro e Vigili del fuoco) possono effettuare due tipi di controllo: un **controllo antecedente** ed un **controllo successivo** all'emergere di un indizio di reato.

Il **procedimento** risulta così delineato:
- l'organo di vigilanza (ASL), constatata una contravvenzione, è obbligato ad impartire al contravventore la "regolarizzazione" dell'illecito, con l'indicazione del termine massimo utile per adempiere;
- la notizia di reato deve essere comunque inviata all'ufficio del pubblico ministero, ma il procedimento penale resta sospeso;
- allo scadere del termine assegnato al contravventore l'organo di vigilanza provvede, entro 60 giorni, alla verifica dell'eliminazione della violazione;
- provvede, entro 60 giorni, alla verifica dell'eliminazione della violazione;
- in caso di adempimento il contravventore è ammesso al pagamento, in via amministrativa, di una somma pari a ¼ del massimo dell'ammenda prevista per la contravvenzione commessa. L'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero, che archivia il procedimento.

Opposte sono le conseguenze in caso di mancata regolarizzazione: l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero ed il procedimento penale riprende il suo corso.
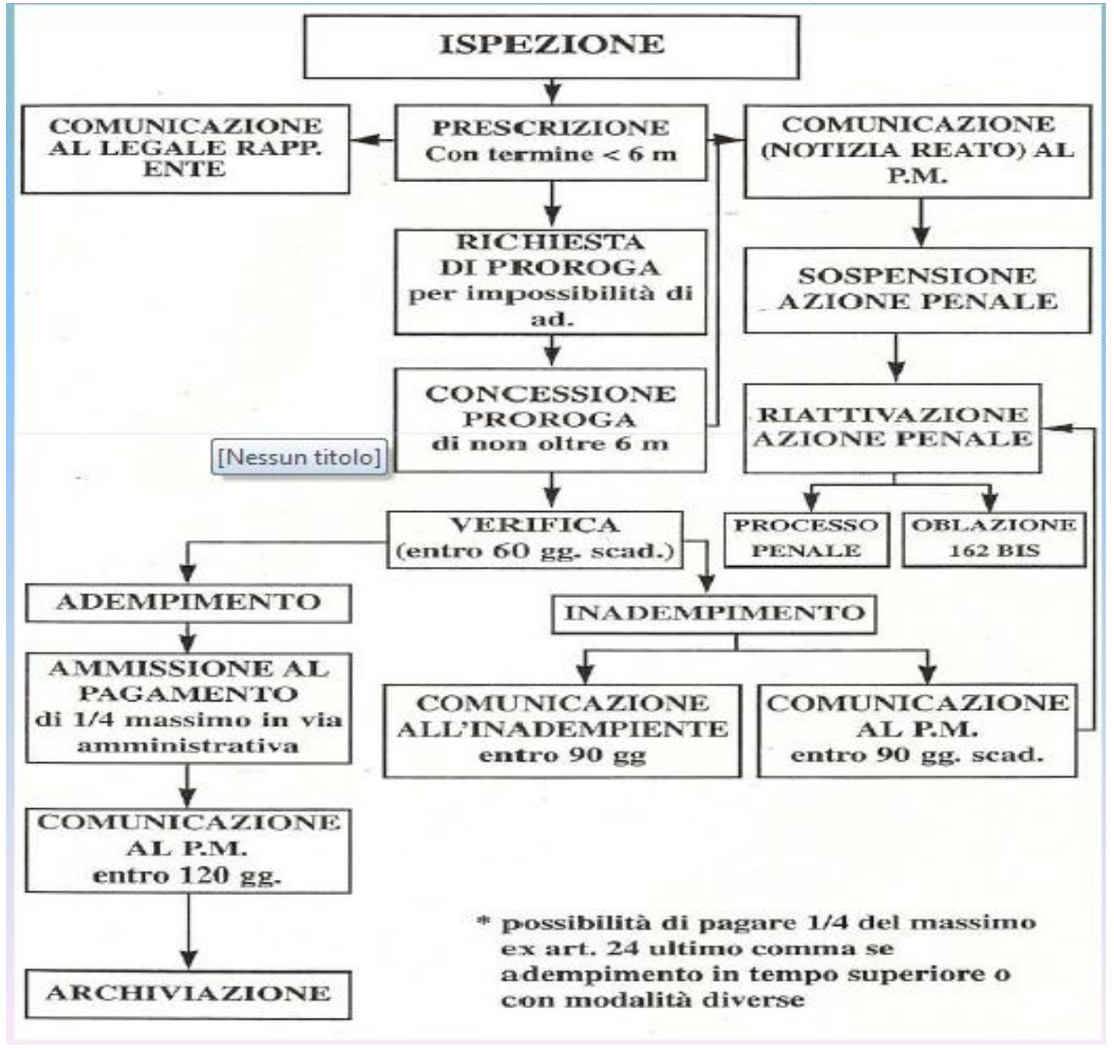
Organi di vigilanza, controllo e assistenza